

La responsabilità erariale dei soggetti privati nella gestione di fondi pubblici: il caso della distrazione di contributi da parte di un'associazione sportiva dilettantistica

Di Riccardo Renzi

La recente sentenza n. 296/2025 della Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti ha affrontato il tema della responsabilità erariale di un soggetto privato (un'associazione sportiva dilettantistica) e del suo rappresentante legale, per la distrazione di fondi pubblici concessi da un Comune per l'organizzazione di eventi sportivi. L'illecito, concretizzatosi attraverso rendicontazioni fraudolente e documenti alterati, ha comportato l'integrale condanna al risarcimento del danno erariale. L'articolo esamina la questione alla luce del principio del "rapporto di servizio", della giurisdizione contabile sulla base della legge n. 20/1994 e dei criteri per la determinazione del danno erariale, evidenziando i profili sostanziali e processuali che caratterizzano le responsabilità dei privati nella gestione di risorse pubbliche.

Il corretto utilizzo dei fondi pubblici, specialmente quando affidati a soggetti privati per finalità d'interesse generale, richiede un rigoroso sistema di controllo, tra cui assume rilievo essenziale l'obbligo di rendicontazione. L'inosservanza di tale obbligo non rappresenta soltanto una violazione formale, ma costituisce presupposto per la responsabilità contabile del soggetto gestore. È su questo presupposto che si innesta la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, n. 296 del 2 settembre 2025, che ha condannato in solido un'associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale alla restituzione delle somme indebitamente percepite e utilizzate in modo difforme dalla finalità per cui erano state erogate.

Il fatto: indebita percezione e rendicontazioni fraudolente

Il caso prende le mosse da un procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante di un'associazione sportiva per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.). La successiva indagine della Procura contabile ha evidenziato che, nel periodo 2015-2019, l'associazione aveva ottenuto annualmente dal Comune contributi per coprire

disavanzi derivanti dall'organizzazione di eventi sportivi. L'illiceità della condotta è stata riscontrata nella sistematica falsificazione delle dichiarazioni relative agli incassi (notevolmente sottostimati), nel confezionamento di rendiconti inattendibili e nella conseguente esposizione artificiosa di un disavanzo inesistente, allo scopo di giustificare l'intervento finanziario dell'amministrazione comunale.

Il rapporto di servizio tra soggetto privato e Pubblica Amministrazione

Il fondamento giuridico della responsabilità contabile nei confronti di soggetti privati si rinviene nell'art. 1 della legge n. 20/1994, il quale, richiedendo l'esistenza di un "rapporto di servizio", amplia la sfera di giurisdizione della Corte dei conti anche ai soggetti estranei all'amministrazione, purché chiamati a concorrere alla realizzazione di finalità pubbliche. Come confermato dalla giurisprudenza (SS.UU., Cass., n. 1994/2022; Corte conti, sez. I Appello, n. 122/2024), tale rapporto non necessita di un titolo formale, potendo anche risultare da una mera collaborazione funzionale. Ne consegue che l'associazione sportiva, pur essendo soggetto di diritto privato, si è inserita nel programma pubblico attraverso il finanziamento concesso e ne ha assunto la responsabilità contabile.

La rappresentanza organica: imputazione dell'illecito

Particolarmente significativa è l'analisi svolta dal Collegio veneto in merito alla **rappresentanza organica**. È stato affermato che la condotta del rappresentante legale si imputa in prima battuta all'ente rappresentato (l'associazione), che ha beneficiato in modo indebito dell'erogazione. Successivamente, la responsabilità si estende anche al legale rappresentante in quanto soggetto fisico agente. In questo contesto, risulta irrilevante la deduzione difensiva dell'associazione circa l'autonomia gestionale del rappresentante legale: la responsabilità contabile, infatti, si fonda sull'imputazione dell'agire organico, e non può essere elusa attraverso mere eccezioni interne, estranee al rapporto tra ente pubblico e soggetto percettore.

L'uso fraudolento della rendicontazione e la configurazione della frode

La Corte ha sottolineato come la **rendicontazione mendace** rappresenti un elemento costitutivo della frode, che si realizza nel momento in cui, mediante atti documentali falsi o non veritieri, si induce l'amministrazione a procedere all'erogazione. In

presenza di documentazione fittizia, l'intero finanziamento deve considerarsi dannoso, anche se parte delle risorse fosse stata effettivamente utilizzata. Il vizio genetico del procedimento – la falsità documentale – compromette irrimediabilmente la causa dell'erogazione, rendendo ingiustificato qualsiasi esborso.

Giurisdizione della Corte dei conti: profili di estensione

L'accertamento del rapporto di servizio comporta l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, anche in presenza di soggetti formalmente estranei alla PA. L'articolazione giurisprudenziale più recente (Cass., SS.UU., n. 7740/2023; Corte conti, sez. Toscana, n. 101/2025) chiarisce che: "Il rapporto di servizio tra PA e privato percettore di fondi pubblici sorge ogniqualvolta quest'ultimo sia chiamato a concorrere, direttamente o indirettamente, alla realizzazione di un programma pubblico". Pertanto, la giurisdizione contabile si radica sulla natura pubblica della provvista finanziaria e sulla finalità perseguita, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del beneficiario.

Quantificazione del danno erariale

La Corte dei conti ha stabilito che, in presenza di **rendicontazione fraudolenta**, l'intero ammontare del contributo erogato costituisce danno erariale, non potendosi procedere a una "riedizione" del procedimento amministrativo per valutare il disavanzo reale. Tale orientamento, ribadito da Corte conti, sez. II Appello, n. 313/2020, si fonda sul principio per cui la falsità iniziale dell'atto rende invalida l'intera erogazione: la funzione del finanziamento risulta compromessa ab initio, non avendo più fondamento nella volontà della PA.

Conclusione

La decisione n. 296/2025 si inserisce in un solco ormai consolidato volto a tutelare la legalità dell'azione amministrativa e la fiducia tra PA e cittadini, oggi esplicitamente tutelata anche dal nuovo comma 2-bis dell'art. 1, l. n. 241/1990. L'utilizzo distorto delle risorse pubbliche nel contesto dello sport, disciplina espressiva di valori educativi, comunitari e aggregativi, rappresenta un tradimento particolarmente grave del patto fiduciario alla base della sussidiarietà orizzontale ex art. 118, ultimo comma, Cost. Come lucidamente affermato nella sentenza, il privato beneficiario di contributi

pubblici diventa – di fatto – agente contabile, e come tale è tenuto a rispondere del corretto impiego delle somme, sia sul piano sostanziale che su quello documentale.

27 ottobre 2025, per www.italiaius.it